

All'Agenzia delle Entrate

Direzione provinciale di \_\_\_\_\_

Ufficio territoriale di \_\_\_\_\_

### Istanza di rimborso irpef tassazione separata

La sottoscritta ..... nata a ..... il .... codice fiscale ..... domiciliata, al fine del presente, in via ....., ha ricevuto, da codesta Agenzia con raccomandata ..... del ....., comunicazione nr. .... - codice atto nr. .... contenente il ricalcolo della tassazione separata sul trattamento di fine rapporto ed altre indennità percepite a seguito della cessazione del rapporto di lavoro avvenuto il ..... che ha provveduto a versare in data .....

#### PREMESSO CHE:

1 - le indennità percepite a chiusura di un rapporto di lavoro (TFR, Buonuscita, Indennità di incentivo all'esodo etc.) vengono assoggettate a TASSAZIONE SEPARATA per evitare di danneggiare il contribuente con un cumulo di reddito tassato con le aliquote progressive;

2- la norma prevede che, successivamente, l'Agenzia delle Entrate controlli e riliquidi l'imposta già trattenuta alla fonte e versata dal datore di lavoro (quando questi è sostituto di imposta) al momento della liquidazione, comunicando al contribuente la richiesta di maggiori imposte o il rimborso di eventuali eccedenze versate;

3- l'art. 19 del TUIR stabilisce il metodo di calcolo dell'IMPOSTA REALMENTE DOVUTA, la cui aliquota di calcolo è determinata con riferimento all'anno in cui matura il diritto alla percezione ma tenendo conto del "...NUMERO DI ANNI E FRAZIONE DI ANNO PRESO A BASE DI COMMISURAZIONE ..." e stabilendo che venga adottata la "aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione...";

4- quanto richiamato al punto precedente è valido sia in riferimento alle indennità che hanno carattere di FORMAZIONE PLURIENNALE (ossia COMMISURATE ALLA DURATA DEL RAPPORTO DI LAVORO come il TFR e la Buonuscita), sia in riferimento alle INDENNITA' DI INCENTIVO ALL'ESODO che sono assoggettate alle STESSA REGOLE DI TASSAZIONE E RILIQUIDAZIONE DEL TFR (Circolare Ag. Entrate 29/2001);

5- è intervenuta una diversa modalità di calcolo della tassazione fra quanto maturato per qualsiasi INDENNITA' DI FINE RAPPORTO prima del 31/12/2000 e quanto maturato allo stesso titolo a partire dal 01/01/2001.

#### CHIEDE:

a) che sia corretta la data di inizio rapporto lavoro della sottoscritta che **NON E'** il 01/03/1998 bensì ..... essendo la prima data semplicemente quella in cui Poste Italiane cambiò natura giuridica divenendo SPA; si tratta di un mero errore materiale perché il rapporto di lavoro dei dipendenti **NON SUBI' ALCUNA INTERRUZIONE** in ragione del cambio di natura giuridica del datore di lavoro.

b) che sia effettuata la rispalmatura dell'importo percepito dalla sottoscritta quale incentivo all'esodo, in ragione degli anni di effettivo lavoro (l'anzianità di servizio complessiva della sottoscritta al momento della fine del rapporto di lavoro è pari ad anni..... e ..... mesi come risulta dall'estratto conto previdenziale INPS), ovvero che siano considerati non solo gli importi del TFR erogati da Poste SpA per la suddivisione della indennità di incentivo all'esodo fra periodo 'ante' e 'post' 2001, ma anche la Buonuscita erogata alla scrivente DOPO la cessazione del rapporto di lavoro, dall'apposito Ente Gestione Buonuscita, creato proprio a tale scopo nel momento del cambio di natura giuridica dell'Azienda Poste Italiane (si allega in proposito copia del prospetto di liquidazione della Buonuscita e copia dell'estratto conto previdenziale INPS),.

Ove possa risultare utile, preciso che per la corretta determinazione della cifra da considerarsi ANTE 2001, al TFR liquidato da Poste Italiane, pari a €. .... va aggiunta la somma erogata dal FGBpi per il periodo in cui Poste Italiane è stata Pubblica Amministrazione, pari ad €. .... (come desumibile dal prospetto di liquidazione della buonuscita All.1) per un totale di TFR1 pari a €. .... (non vi è dubbio infatti che TFR e TFS (o BUONUSCITA), come già richiamato, sono indennità entrambe imputabili allo stesso titolo di maturazione e pertanto vanno considerate come un "unicum" ai fini della corretta 'spalmatura' dell'incentivo all'esodo fra periodo 'ante' e periodo 'post' 2001). Tale somma, rapportata al totale del TFR1+ TFR2, costituisce il .....% della stessa mentre quella relativa al periodo 'post 2001' diventa pari al .....% (in luogo delle percentuali attualmente considerate rispettivamente pari al .....% per il periodo 'ante' 2001 e .....% per il periodo 'post' 2001)

Tutto ciò richiamato, ritenendo di aver esaurientemente dimostrato che vi è stato un errore nel ricalcolo dell'imposta richiesta e già pagata e non essendo trascorso il termine di decadenza, la sottoscritta chiede l'effettuazione del **RICALCOLO DEL CONGUAGLIO DELL'IMPOSTA E LA RESTITUZIONE DELLA DIFFERENZA DELLE RITENUTE ERRONAMENTE SUBITE** relative all'anno di imposta 2014.

Si fa presente che altre richieste di annullamento in esercizio di autotutela del conguaglio o di richiesta di rimborso sulla tassazione separata su TFR e INCENTIVO all'esodo, analogamente motivate, presentate da altri colleghi ex dipendenti di Poste Italiane presso Agenzie delle Entrate dislocate in varie Province Italiane, sono state accolte positivamente e le somme richieste azzerate o restituite.

\_\_\_\_\_ ) \_\_\_\_\_  
In fede  
\_\_\_\_\_

Allegati:

prospetto di liquidazione della Buonuscita  
estratto conto previdenziale INPS  
modello CU 2015 redditi 2014  
copia comunicazione Agenzia entrate del 07/06/2018  
ricevuta pagamento irpef tassazione separata